

Del. n. 7/2016/PAR



Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai seguenti magistrati:

Roberto TABBITA	presidente
Maria Annunziata RUCIRETA	consigliere, relatore
Paolo PELUFFO	consigliere
Nicola BONTEMPO	consigliere
Emilia TRISCIUOGGIO	consigliere
Laura D'AMBROSIO	consigliere
Marco BONCOMPAGNI	consigliere

nell'adunanza del 26 gennaio 2016,

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regolamento 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16 giugno 2000, e successive modifiche;

VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra la Sezione regionale, il Consiglio delle autonomie locali e la Giunta regionale della Toscana in materia di

“ulteriori forme di collaborazione” tra la Corte e le autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;

UDITO il relatore, consigliere Maria Annunziata Rucireta;

PREMESSO

Con nota prot. 34917/1.13.9 del 29 dicembre 2015 il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione una richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Pistoia.

La richiesta è articolata in due quesiti:

1. se sia legittima la richiesta di un corrispettivo economico avanzata dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un Comune che, per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, ed in particolare per il contrasto degli abusi edilizi, abbia fatto domanda di acquisizione massiva delle planimetrie catastali in formato digitale relative agli immobili ubicati sul proprio territorio; tale richiesta di corrispettivo sarebbe in contrasto con la gratuità della messa a disposizione della base dati catastali attraverso il portale web di consultazione, che però consente soltanto ricerche puntuali, e non massivamente estese alle planimetrie di tutti gli immobili.
2. Se, in caso di illegittimità della richiesta di corrispettivo, l’eventuale versamento da parte del Comune possa esporre quest’ultimo alla censura di procurato danno erariale per spesa indebita.

CONSIDERATO

È necessario preliminarmente verificare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità soggettiva ed oggettiva.

Sul piano soggettivo, risulta integrato il requisito di legge, provenendo la richiesta dall’organo di vertice e legale rappresentante dell’ente, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.

In relazione al requisito oggettivo, la Sezione deve accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, e se sussistano o meno

caratteristiche di generalità e astrattezza tali da escludere eventuali interferenze, da parte della Sezione di controllo, sulla concreta attività gestionale e amministrativa propria degli enti di autonomia, nonché su fattispecie di competenza della stessa Corte dei conti in sede giurisdizionale, o di altre magistrature.

Orbene, se l'oggetto della richiesta deve ritenersi pertinente alla materia della contabilità pubblica, nella nozione estesa accolta dalle deliberazioni n. 5 del 10 marzo 2006 della Sezione Autonomie e n. 54 del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite, esso appare però suscettibile di condurre ad interferenze con le funzioni giurisdizionali intestate ad altro giudice.

Ciò è evidente per il primo quesito che, opponendo tra loro due amministrazioni, potrebbe dar luogo all'instaurazione di una vertenza di carattere giudiziario; a tale proposito, è appena il caso di segnalare che l'eventuale esplicazione dell'attività consultiva da parte di questa Sezione non sarebbe in alcun modo vincolante per l'Amministrazione delle Entrate.

Per quanto riguarda poi il secondo quesito, la costante giurisprudenza contabile ha più volte chiarito che non è possibile rendere un parere su una richiesta formulata al solo scopo di attenuare la responsabilità, precostituire un esonero di responsabilità o, comunque, incidere sulla posizione giuridica del soggetto richiedente, poiché ciò comporterebbe una evidente interferenza sullo svolgimento e sull'esito di un eventuale giudizio dinanzi alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

Si conclude pertanto nel senso dell'inammissibilità per difetto del requisito oggettivo per entrambi i quesiti.

Nel medesimo senso, su analoga questione, si è già espressa anche la Sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna, la cui deliberazione n. 37/2013 è stata richiamata dal Comune di Pistoia nella richiesta di parere. La predetta deliberazione, pur pronunciandosi per l'inammissibilità oggettiva, ha rinvenuto nella disciplina della materia (artt. 50 e 59 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82; decreto 13 novembre 2007 Direttore dell'Agenzia del territorio; artt. 18 e 19 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla l. n. 122/2010; art. 26 della l. n. 42 del 2009) un principio generale di gratuità di


accesso alla base dati dell'Agenzia delle Entrate, ed ha ritenuto pertanto che debbano restare a carico dei Comuni richiedenti "soltanto eventuali costi eccezionali necessari per realizzare ed erogare servizi specifici connessi a particolari esigenze". Anche in tale ipotesi, l'accertamento della sussistenza in concreto dei presupposti atti a giustificare l'onerosità della fornitura dei dati resterebbe, per quanto detto sopra, al di fuori del perimetro dell'attività consultiva della Corte dei conti, e sarebbe pertanto precluso.

* * *

Nelle sopraesposte considerazioni è il parere di inammissibilità della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana, in relazione alla richiesta formulata dal comune di Pistoia ed inoltrata dal Consiglio delle autonomie locali con nota prot. n. 34917/1.13.9.

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del comune di Pistoia ed al Presidente del relativo Consiglio.

Firenze, 26 gennaio 2016

L'estensore
Maria Annunziata Rucireta


Il presidente
Roberto Tabbita


Depositata in Segreteria il **27 GEN. 2016**

Il funzionario preposto al Servizio di supporto
Claudio Felli

